CAMERA DEI DEPUTATI N. 4516

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato BELLISARIO

Presentata il 29 aprile 1976

Norme di principio, norme particolari e finanziarie concernenti gli Enti di sviluppo regionali

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il 27 aprile 1976 il Senato della Repubblica ha definitivamente approvato, dopo l'approvazione avuta presso la Camera dei Deputati il 22 aprile 1976, il disegno di legge n. 3895 sugli Enti di sviluppo, di iniziativa governativa.

Durante la discussione parlamentare sul detto provvedimento legislativo, lo scrivente aveva presentato un ordine del giorno, alla Camera, col quale aveva evidenziato la disparità di trattamento esistente tra gli Enti di sviluppo pluriregionali, ai quali è stato assicurato (articolo 15) il finanziamento dello Stato per il periodo 1° aprile 1972-31 dicembre 1975, e gli Enti di sviluppo monoregionali (trasferiti alle rispettive Regioni in base al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11) ai quali non è stato concesso analogo finanziamento statale per lo stesso periodo.

Di qui la disparità del trattamento e della conseguente questione di ingiustizia derivante da quel provvedimento.

Da tener presente che anche in sede di discussione al Senato è stato accolto un ordine del giorno, presentato dal senatore Buccini (PSI), che ha evidenziato gli stessi motivi di disparità di trattamento, in conseguenza di che sono stati fatti accollare dalle Regioni meno dotate di risorse finanziarie – tra cui si cita l'Abruzzo, che è quella più depressa tra le altre – gli oneri di provvedere al finanziamento diretto dei rispettivi Enti di sviluppo relativamente al detto periodo 1° aprile 1972-31 dicembre 1975, alle quali Regioni è stato pertanto arrecato il danno di un vuoto di finanziamento dello Stato.

In conseguenza quindi di tale grave ingiustizia ed in relazione all'accoglimento dei due citati ordini del giorno, e preso atto delle buone ragioni riconosciute dal Governo e dell'impegno assunto dal medesimo di riparare alla grave lacuna con un successivo provvedimento di legge, lo scrivente presenta la seguente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Per fronteggiare i bisogni dal 1° aprile 1972 fino al 31 dicembre 1975 degli enti regionali: Ente Fucino - Ente di sviluppo in Abruzzo, Ente di sviluppo nelle Marche, Ente di sviluppo in Campania, Ente di sviluppo per il Molise, Opera Sila - Ente di sviluppo in Calabria, è autorizzata la spesa complessiva di lire 7.000.000.000.

ART. 2.

All'onere complessivo derivante per l'anno finanziario 1976 dall'attuazione del precedente articolo, si provvede mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 9001 del fondo di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.